



Sentenza n.

98/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax

Presidente

Alessandra Cucuzza

Giudice relatore

Marco Scognamiglio

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63070 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

ELISABETTA SPADONI (SPDLBT69S51E715K), nata a Lucca in data

~~11 novembre 1969 e residente in Camigliano Santa Gemma (LU), in~~

~~Via della Ralle, n.79, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,~~

dall'avv. Lorenzo Locatelli, presso il suo studio in Padova, Galleria A.

De Gasperi, n. 4, è elettivamente domiciliata, pec.

~~lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it~~

GRAZIANO VIERUCCI (VRCGZN52M29G702C) nato a Pisa il 29

agosto 1952 e residente a Capannori (LU) fraz. Pieve San Paolo, Via

~~della Repubblica n.39, rappresentato e difeso, giusta procura in atti.~~

dall'avv. Antonio Parigi, presso il cui studio, sito in Firenze Via XX

~~Settembre n. 6, è elettivamente domiciliato:~~

~~uditi, all'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, il relatore e il P.M., nella~~

persona del sost. proc. gen. dott.ssa Paola Ciccarelli, nonché l'avv.

Rossella Scavuzzo in sostituzione dell'avv. Locatelli e l'avv. Gabriella

Mattioli in sostituzione dell'avv. Parigi;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i dottori

Graziano Vierucci ed Elisabetta Spadoni, chiedendone la condanna al

risarcimento del danno in favore dell'Azienda USL Toscana Nord

Ovest nella misura di euro 1.250.000,00, oltre accessori, per una quota

del 50% ciascuno.

Secondo la prospettazione della Procura contabile il dott. Graziano

Vierucci, in servizio quale medico di continuità assistenziale pediatrica

presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca, e la dott.ssa

Elisabetta Spadoni, in servizio presso il reparto di Pediatria

dell'Ospedale di Lucca, avrebbero arrecato un danno patrimoniale

indiretto all'azienda sanitaria nella misura predetta in considerazione

delle condotte gravemente colpose rispettivamente tenute nel periodo

in cui ebbero in carico il paziente -deceduto, all'età di dieci anni, presso

il Pronto soccorso dell'ospedale di Luca il 25 ottobre 2012. In

considerazione di tali condotte, entrambi i medici, nell'ambito del

procedimento penale instaurato a loro carico, sono stati condannati in

via definitiva per il delitto di omicidio colposo. L'Azienda Usl Toscana

Nord Ovest, a seguito della sentenza di primo grado, procedeva nel

2018 al pagamento della somma di euro 700.000,00 a favore degli

eredi - e nel 2023, a seguito di transazione con gli stessi, alla liquidazione, a titolo di tacitazione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria, della somma di euro 550.000,00.

La Procura contabile, pertanto, ha instaurato il presente giudizio, chiedendo la condanna dei due medici al risarcimento del danno patito dall'azienda sanitaria, ritenendo che entrambi, con le loro condotte omissive gravemente colpose, avrebbero concorso alla causazione della morte del bambino.

Entrambi i convenuti, con comparse depositate in data 17 aprile 2024 per la dott.ssa Spadoni ed in data 18 aprile 2024 per il dott. Vierucci, hanno avanzato istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. mediante pagamento della somma di euro 187.500,00 ciascuno.

Il Pubblico ministero ha reso, per entrambi, parere positivo alla richiesta di rito abbreviato, ritenendo che la somma proposta fosse congrua e coerente sia con la funzione deflattiva dell'istituto, sia con lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie in favore dell'erario pubblico.

Con decreti n. 6 e n. 7 del 17 maggio 2024, il Collegio, ritenuto che le predette richieste erano state presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge e non sussistevano elementi ostativi all'ammissibilità, ha accolto le istanze di rito abbreviato presentate da Elisabetta Spadoni e Graziano Vierucci, determinando in euro 187.500,00 la somma dovuta da ciascuno dei convenuti e stabilendo il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, per il versamento in unica soluzione, in favore dell'Amministrazione

danneggiata, Azienda USL Toscana Nord Ovest, con onere a carico

della parte convenuta di depositare, presso la segreteria della Sezione

giurisdizionale, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Veniva, inoltre, fissata l'udienza in camera di consiglio del giorno 9

ottobre 2024, ai fini della definizione con sentenza del giudizio, previo

accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento della

somma come sopra determinata.

In data 19 giugno 2024 il legale del convenuto Vierucci ha depositato

presso il fascicolo telematico del giudizio abbreviato la reversale n.

51519 del 4 giugno 2024, rilasciata dal tesoriere, Banco BPM,

dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ed attestante la riscossione

della somma di euro 187.500,00 in attuazione del decreto della Corte

dei conti n. 6/2024.

In data 25 giugno 2024 il legale della convenuta Spadoni ha depositato

presso il fascicolo telematico del giudizio abbreviato la reversale n.

52387 del 6 giugno 2024, rilasciata dal tesoriere, Banco BPM,

dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ed attestante la riscossione

della somma di euro 187.500,00 in attuazione del decreto Corte dei

conti n. 7/2024.

Alla udienza camerale del 9 ottobre 2024 il Pubblico Ministero ha preso

atto della documentazione depositata ed ha chiesto che il giudizio sia

definito ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c., con liquidazione delle spese

secondo soccombenza, mentre i difensori dei due convenuti, dopo

aver evidenziato l'avvenuto deposito delle reversali di incasso, si sono

rimessi alla decisione del Collegio per quanto riguarda le spese.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

Con decreti n. 6 e n. 7 del 2024 il Collegio ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato formulata dai due convenuti e, come previsto dall'art. 130 co. 7 c.g.c., ha determinato la somma dovuta da ciascuno dei convenuti in euro 187.500,00, ha stabilito il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento ed ha fissato l'udienza in camera di consiglio al fine dell'accertamento, sentite le parti, dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

Poiché, dalla documentazione depositata in atti e sopra richiamata, emerge il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma di € 187.500,00 da parte di ciascuno dei due convenuti ed in favore dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 co. 8 c.g.c..

Come condivisibilmente evidenziato da questa Sezione, *“tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all'azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell'art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell'art. 111 (inattività delle parti)”*

(Sez. Regione Toscana n. 114/2023).

Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarata la definizione del giudizio nei confronti di Elisabetta Spadoni e Graziano Vierucci ai sensi dell'art.130, comma 8, c.g.c...

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio (cfr. Sez. Regione Toscana n. 61/2024), quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza,

dichiara definito il giudizio nei confronti di Elisabetta Spadoni e Graziano Vierucci ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c..

Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura di euro 288,00.0 (Duecentoottantotto/00.=).

a carico dei convenuti, in solido fra loro.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Angelo Bax

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/10/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 con riferimento alla vittima del sinistro.

Il Presidente

Angelo Bax

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della vittima del sinistro.

Firenze, 21/10/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente